

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Rappresentanza Generale per l'Italia



Habit@t

**ASSICURATI, CONNESSI
E PROTETTI.**

(modello MHFCAR0913 - data dell'ultimo aggiornamento: Settembre 2013)

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente fascicolo informativo contiene:

- LA NOTA INFORMATIVA, COMPRESIVA DEL GLOSSARIO** 1.
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** 2.

Il fascicolo informativo deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

1. NOTA INFORMATIVA e GLOSSARIO	pag. 4	Sezione ASSISTENZA CASA	pag. 22
A - INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	pag. 4	Prestazioni "Area idraulica"	pag. 23
1. Informazioni generali	pag. 4	Prestazioni "Area elettrica"	pag. 24
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	pag. 4	Prestazioni "Area gas"	pag. 24
		Prestazioni "Area servizi"	pag. 24
		Prestazioni "Allarmi in casa"	pag. 24
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag. 4	Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO	pag. 25
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni	pag. 4	Garanzia "Danni da incendio"	pag. 26
3.1 Sezione ASSISTENZA CASA	pag. 5	Garanzia "Rischio locativo"	pag. 27
3.2 Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO	pag. 5	Garanzia "Danni da fenomeno elettrico"	pag. 28
3.3 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 7	Garanzia "Danni da acqua e da eventi naturali"	pag. 28
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio	pag. 8	Garanzia "Furto e Rapina"	pag. 29
5. Aggravamento del rischio	pag. 8	Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 30
6. Premi	pag. 8	Garanzia "Responsabilità civile della famiglia"	pag. 31
7. Rivalse	pag. 8	Garanzia "Responsabilità civile del proprietario"	pag. 34
8. Diritto di recesso	pag. 9	NORME IN CASO DI SINISTRO	pag. 35
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	pag. 9	Norme valide per la Sezione ASSISTENZA CASA	pag. 35
10. Legge applicabile e lingua del contratto	pag. 9	Norme valide per la Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO	pag. 36
11. Regime fiscale	pag. 9	Norme valide per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 38
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	pag. 9	HABIT@T HOMEBOX	pag. 39
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo	pag. 9		
13. Reclami	pag. 10		
14. Arbitrato	pag. 10		
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 14		
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 19		
NORME RELATIVE A CIASCUNA GARANZIA	pag. 22		



CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Rappresentanza Generale per l'Italia



Habit@

**ASSICURATI, CONNESSI
E PROTETTI.**

(modello MHFCAR0913 - data dell'ultimo aggiornamento: Settembre 2013)

1. NOTA INFORMATIVA e GLOSSARIO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

cardif.it

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS medesimo. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet www.cardif.it

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in boulevard Haussmann, 1, Parigi (Francia). La polizza è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.2.1989 ed iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel).

Telefono: 02.77.2241; sito internet: www.cardif.it; e-mail: informazioni@cardif.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 278,790 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 261,914 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia: Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano - Tel. 02 77 22 41 - Fax 02 76 00 81 49

Società per azioni - Capitale sociale € 16.875.840 - Sede Sociale: 1, boulevard Haussmann - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 308 896 547

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n° 1254536



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Con la sottoscrizione della Polizza, il Cliente acquista in ogni caso un pacchetto base di garanzie comprendente:

- la garanzia assicurativa di assistenza di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA; e
- le garanzie assicurative "Danni da Incendio", "Danni da fenomeno elettrico", "Danni da acqua e da eventi naturali" esclusivamente riferite al Contenuto (e non alla Casa) illustrate nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Il Cliente ha, inoltre, la possibilità di acquistare:

- le garanzie assicurative "Danni da Incendio", "Danni da fenomeno elettrico", "Danni da acqua e da eventi naturali" riferite alla Casa (non al Contenuto) ed illustrate nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO;
- la garanzia assicurativa "Furto e Rapina" illustrata nella medesima Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO; e
- le garanzie "Responsabilità civile della famiglia" e "Responsabilità civile del proprietario" illustrate nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

Talune Prestazioni relative alla garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA potranno essere erogate esclusivamente qualora sia l'unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in comodato d'uso al Contraente, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.

Per ciascun contratto di assicurazione le garanzie operanti sono indicate nel Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate/Massimali.

3.1 Sezione ASSISTENZA CASA

L'assicuratore, per il tramite della struttura operativa di assistenza e della struttura operativa di supporto, mette a disposizione del contraente una serie di prestazioni di assistenza ("Area accessi", "Area idraulica", "Area elettrica", "Area gas", "Altri servizi" e "Allarmi in Casa"), consistenti in un immediato aiuto o avviso nel caso in cui questi venga a trovarsi in una particolare situazione di difficoltà.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia Agli artt. da 17 a 28 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione ASSISTENZA CASA.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 17 - 18 - 19 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione ASSISTENZA CASA.

In relazione alle Prestazioni di Assistenza "Allarmi in casa" è fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso la Casa entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell'assicurazione. Ai fini dell'erogazione di tali Prestazioni sia l'unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX devono essere correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.

Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in Comodato d'uso gratuito al Cliente.

Con la cessazione, per qualunque motivo, della Polizza si estingue anche il Comodato e il Cliente è obbligato, entro 45 giorni dalla cessazione, a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX integro e funzionante (salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).

Il Contraente, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede all'Assicuratore il diritto di richiedere l'addebito di un importo a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nei termini indicati (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all'Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).

Per tutti gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 68 e 69 delle Condizioni di Assicurazione, parte Habit@t HOMEBOX



3.2 Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO

Possono essere assicurati in forza delle garanzie "Danni da Incendio", "Danni da fenomeno elettrico", "Danni da acqua ed eventi naturali" di cui alla presente Sezione sia la Casa sia il Contenuto della stessa. La garanzia "Furto e Rapina" concerne invece necessariamente il solo Contenuto.

Ai fini della sola garanzia "Rischio Locativo" è assicurabile la persona fisica che abbia in uso la Casa sulla base un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà.

A) Garanzia "Danni da incendio"



L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (la Casa e/o il Contenuto) da una serie di eventi quali, Incendio; Esplosione o Scoppio; Implosione; Fulmine; Bang Sonico; caduta di aeromobili, rovina ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, e di cose da questi trasportate; urto di veicoli; fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi già citati; atti dolosi di terzi.

Le garanzie vengono prestate a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 34 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 30 - 31 - 34 - 35 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.



B) Garanzia "Rischio Locativo"



L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, nei casi di responsabilità dello stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni cagionati alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo da questi derivante.

La garanzia è prestata fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 36 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 30 - 31 - 35 - 37 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

C) Garanzia "Danni da fenomeno elettrico"



L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti che si manifestano negli impianti fissi al servizio della Casa o negli apparecchi mobili ivi presenti, elettrici od elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, comprese le conseguenze dell'azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica.

La garanzia viene prestata nella forma Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 38 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 30 - 31 - 35 e 39 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

D) Garanzia "Danni da acqua e da eventi naturali"



L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (la Casa e/o il Contenuto) da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento posti al servizio della Casa. In caso di Sinistro indennizzabile rimborsa altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, incluse le spese per la ricerca della rottura e per la demolizione ed il ripristino funzionale di parti della Casa che sono state necessariamente sostenute ai predetti fini di riparazione e sostituzione. Inoltre l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (la Casa e/o il Contenuto) da uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi naturali sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati e non, nonché da Sovraccarico di Neve.

Le garanzie vengono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 40 e 41 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 30 - 31 - 35 - 40 - 41 - 42 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

E) Garanzia "Furto e Rapina"



L'Assicuratore si obbliga a indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti al Contenuto della sola Prima Casa, derivati da:

- furto all'interno della Casa con violazione delle difese esterne e/o dei mezzi di protezione



o chiusura, con utilizzo di particolare agilità personale, in modo clandestino oppure con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte;

- rapina all'interno della Casa.

Le garanzie vengono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 43 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 44 – 46 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.



3.3 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

F) Garanzia "Responsabilità civile della famiglia"

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, **con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.**

La garanzia viene prestata fino a concorrenza del relativo Massimale, per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 50 – 51 – 52 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt.

47 - 48 - 51 - 53 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

G) Garanzia "Responsabilità civile del proprietario"

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa indicata nel Modulo di Polizza. La garanzia viene prestata fino a concorrenza del relativo Massimale, per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 54 – 55 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 47 – 48 – 55 – 56 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

Esemplificazioni

Franchigia

È una parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno accertato a termini di polizza al fine di determinare l'importo da liquidare.

Ad esempio:

Importo Franchigia (a)	Danno accertato (b)	Danno liquidato (c) = (b)-(a)
€ 100	€ 1.000	€ 900
€ 100	€ 85	NESSUNO



Scoperto

È una parte variabile del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno accertato a termini di polizza al fine di determinare l'importo da liquidare.

Ad esempio:

Valore scoperto (a)	Danno accertato (b)	Danno liquidato (c) = (b)-(a)
10%	€ 1.000	€ 900
10% con il minimo di € 100	€ 500	€ 400
10% con il minimo di € 100	€ 2.000	€ 1.800
10% con il minimo di € 100	€ 85	NESSUNO

Massimale

Il **Massimale** è la somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

Ad esempio:

Massimale (a)	Danno accertato (b)	Danno liquidabile (c) = (b)-(a)
€ 100.000	€ 75.000	€ 75.000
€ 100.000	€ 125.000	€ 100.000

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, il Contraente deve fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che il Contraente rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le relative conseguenze si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.

5. Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Per gli aspetti di dettaglio e per le relative conseguenze si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.

A titolo esemplificativo costituisce variazione del rischio per la garanzia "Furto" il cambio della Casa assicurata che comporti l'attribuzione ad una diversa Zona Territoriale (es. da Zona 1 a Zona 3 e/o viceversa).

6. Premi

L'assicurazione viene prestata dall'Assicuratore a seguito del pagamento di un Premio annuale anticipato per ogni anno di durata del contratto di assicurazione.

Il pagamento del Premio avviene mediante pagamento con carta di credito accettata da Cardif o circuito Pay Pal.

Il Contraente, inoltre, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede all'Assicuratore il diritto di richiedere l'addebito di un importo a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nei termini indicati (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all'Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.

7. Rivalse

L'Assicuratore, salvo i casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surrogazione consente all'Assicuratore che ha pagato l'indennità di sostituirsi all'assicurato



che è stato danneggiato nell'esercizio dei suoi diritti verso terzi responsabili.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.

8. Diritto di recesso

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'Assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Compagnia ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.

Il Cliente beneficia inoltre del diritto di ripensamento. Egli può, infatti, recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dalla data di pagamento del Premio dandone comunicazione all'Assicuratore.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

10. Legge applicabile e lingua del contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le

Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l'italiano.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede attualmente, in relazione alle coperture assicurative offerte, un'imposta sui premi versati nella misura del:

- 21,25%, oltre ad un'addizionale antiracket pari all'1,00%, e così per un totale di 22,25% del premio imponibile per le garanzie di cui alla Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO e alla Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE;
- 10,00% del premio imponibile per la garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Per i Sinistri che interessano la garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con le seguenti modalità:

- premendo il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX che attiva la richiesta di contatto telefonico del Cliente (il contatto è effettuato dalla Struttura Organizzativa di Supporto, in grado di collegare il Cliente/Assicurato con la Struttura Organizzativa di Assistenza);
- telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 97 97 47 da rete fissa, oppure al numero 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall'estero. Il servizio clienti può trasferire, anche in modo automatico, la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza che è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Le Prestazioni di Assistenza "Allarmi in casa" vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto che viene avvertita del bisogno di aiuto del Contraente/Assicurato dall'unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (sempre che siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti).



Per tutti i Sinistri che interessano le garanzie comprese nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO oppure nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, il Contraente/Assicurato deve dare avviso degli stessi all'Assicuratore il più presto possibile e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità:

- telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 97 97 47 da rete fissa, oppure al numero 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall'estero.

Il Servizio Clienti raccoglierà l'avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all'avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. da 57 a 67 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME IN CASO DI SINISTRO.

13. Reclami

Reclami all'Assicuratore

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Assicuratore e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:

- Cardif Assurances Risques Divers S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato. I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

• Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.

14. Arbitrato

Per i Sinistri che interessano le garanzie comprese nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO l'Assicuratore e il Contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 61 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME IN CASO DI SINISTRO.

Avvertenza: Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla Polizza resta comunque ferma la facoltà per il Contraente/Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.



CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

Cardif Assurances Risques Divers
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Isabella Fumagalli



Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Condizioni generali di assicurazione	Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva.
Contratto di assicurazione	Contratto attraverso il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Costi di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l'emissione del contratto assicurativo.
Decorrenza della garanzia	Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.
Fascicolo informativo	Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente o all'aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione.
Franchigia	Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall'assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell'assicurato.
Indennizzo, indennità o prestazione	Somma dovuta dall'assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario di assicurazione	Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Liquidazione	Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Massimale	Limite dell'esposizione finanziaria dell'assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell'assicurato.
Polizza	Documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.



Polizza di assicurazione danni

Contratto con il quale l'assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona.

Premio

Somma dovuta all'assicuratore come corrispettivo per l'assunzione dei rischi previsti dal contratto.

Premio unico

Premio corrisposto in un'unica soluzione all'assicuratore al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Cessazione della garanzia

Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.





Habit@

**ASSICURATI, CONNESSI
E PROTETTI.**

(modello MHFCAR0913 - data dell'ultimo aggiornamento: Settembre 2013)

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DEFINIZIONI

Anno Assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi, il primo dei quali inizia alle ore 24.00 della Data di Decorrenza, in cui l'assicurazione è efficace.

Appartamento: tipologia di Casa costituita da una porzione di immobile, quest'ultimo avente più di 4 abitazioni non intercomunicanti.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Bang Sonico: onda sonora determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Cardif: l'assicuratore, ossia la società Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di via Tolmezzo – Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

HOMEBOX: dispositivo elettronico concesso in Comodato d'uso al Cliente che consente di entrare in contatto con Cardif e di ottenere alcune delle Prestazioni previste ai sensi di Polizza.

Casa: l'intero immobile o la porzione di immobile (in tal caso costituita da locali intercomunicanti tra loro), ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano, indicato nel Modulo di Polizza ed oggetto di assicurazione, e tutte le relative opere murarie e di finitura ivi comprese:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione o comunque al servizio dell'immobile;
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, antenne radiotelevisive trasmettenti nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Sono altresì comprese le pertinenze/dipendenze, anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi.

- **Prima Casa:** la residenza anagrafica dell'Assicurato o in alternativa, l'Abitazione dove, di fatto, egli dimora abitualmente per la maggior parte dell'anno, come dichiarato dal Cliente nel Modulo di Polizza.
- **Seconda Casa:** la dimora saltuaria dell'Assicurato che non costituisce, in ogni caso, la sua residenza anagrafica, come dichiarato dal Cliente nel Modulo di Polizza.

Cliente: la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione sottoscrivendo il Modulo di Polizza.

Collaboratori Domestici: prestatori di lavoro assunti in forza di un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano ed addetti al funzionamento della vita familiare od alla convivenza familiarmente strutturata di cui è parte l'Assicurato medesimo.

Contenuto: l'insieme dei beni mobili e non ancorati alla Casa, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, posti nella Casa ed aventi un uso domestico e/o personale, e più precisamente:

- mobilio, arredamento, vestiario e libri;
- elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchine fotografiche ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di



casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva) non fissi e non facenti parte della Casa;

- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte, raccolte e collezioni di pregio, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, Preziosi e Valori;
- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli che si trovino nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti alla Casa.

Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 209/2005.

Comodato: contratto disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in base al quale il Cliente riceve ed ha in uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Firma Elettronica Avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Firma Elettronica Qualificata: particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Franchigia: importo fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, il danno resta in ogni caso a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

Guasto: mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici), oppure manomissione o rottura delle serrature, dei serramenti, delle aperture o degli accessi della Casa.

Habit@t Homebox: dispositivo elettronico concesso in Comodato d'uso al Cliente che consente di entrare in contatto con Cardif e di ottenere alcune delle Prestazioni previste ai sensi di Polizza.

Implosione: repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile da Cardif in base alle Condizioni di Assicurazione. Per la sola sezione "Assistenza casa" la "Prestazione" consiste nell'Assistenza fornita all'Assicurato, tramite la Struttura Organizzativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.



Lastre: tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, appartenenti alla Casa o contenute in essa.

Massimale: importo dichiarato, o comunque riportato nel Modulo di Polizza fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro e per ciascun Anno Assicurativo, l'Assicuratore della responsabilità civile garantisce la Prestazione assicurativa ai fini del risarcimento del danneggiato.

Modulo di Polizza: documento sottoscritto dal Cliente ai fini dell'accesso alle coperture assicurative che riporta i dati anagrafici di quest'ultimo e quelli necessari alla gestione del contratto, le sue dichiarazioni, i dati identificativi del rischio, il Premio, le Somme Assicurate e i Massimali.

Parti: Cliente, Assicurato, Cardif.

Polizza: l'insieme dei documenti, rappresentati dal fascicolo informativo e dal relativo Modulo di Polizza, che attestano l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata.

Preziosi: oggetti totalmente o parzialmente lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) o montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Primo Rischio Assoluto (PRA): forma di assicurazione con la quale Cardif rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. Pertanto il danno sarà indennizzato entro i limiti della Somma Assicurata, con l'applicazione di eventuali ulteriori e più stringenti limiti, Scoperti e Franchigie.

Rapina: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.

Servizio Clienti: struttura dedicata alla quale l'Assicurato si può rivolgere per avere informazioni in merito all'indennizzabilità di un evento, alle modalità di apertura e denuncia di un Sinistro (non relativo alla garanzia di Assistenza), e per la gestione dello stesso.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata: importo dichiarato, o comunque riportato nel Modulo di Polizza, fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, i danni diretti subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza possono essere indennizzati.

Sovraccarico di Neve: danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del Tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve accumulatasi sul Tetto stesso, compresi i conseguenti danni da bagnamento e/o allagamento, ma esclusi i danni da gelo.



Struttura Organizzativa: la “**Struttura Organizzativa di Assistenza**”, ossia la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l., appartenente al gruppo IMA Italia Assistance S.p.A., con sede Legale e Operativa in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) costituita da medici, tecnici e operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni relative alla garanzia Assistenza diverse dalle Prestazioni “Allarmi in casa”; la “**Struttura Organizzativa di Supporto**”, ossia la struttura di LIS S.r.l., con sede legale in SS.33 del Sempione - 21052 Busto Arsizio (VA), costituita da operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni “Allarmi in casa” previste dalla garanzia Assistenza e per il caso di assistenza tecnica relativa al dispositivo Habit@t HOMEBOX.

Superficie: area abitabile della Casa, espressa in metri quadrati, dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza, complessivamente calpestabile (quindi con esclusione dei muri interni e perimetrali), che include nella misura del 50% anche l’area calpestabile di garage, cantine, sottotetti ed eventuali ulteriori pertinenze. E’ invece esclusa dall’area abitabile l’area calpestabile di terrazze e balconi aperti su uno o più lati.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: strumento che, senza la presenza fisica e simultanea di Cardif e del Cliente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le stesse Parti.

Tetto: l’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere la Casa dagli agenti atmosferici.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Villa: tipologia di Casa costituita da un intero immobile, anche se contiguo con altri purché non intercomunicante con essi, oppure da una porzione di immobile, quest’ultimo non avente più di 4 abitazioni non intercomunicanti (Villa a schiera).



NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e sottoscrizione delle coperture

Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, mette a disposizione del Cliente le seguenti garanzie:

- una garanzia di Assistenza per situazioni di particolare difficoltà in cui i Clienti possono venire a trovarsi, consistente in una serie di prestazioni di immediato aiuto o avviso.

Questa garanzia è disciplinata all'interno della Sezione ASSISTENZA CASA.

- una serie di garanzie per i danni materiali direttamente causati alla Casa e/o al Contenuto da alcuni eventi, oltre alla garanzia per ipotesi di responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Queste garanzie sono disciplinate all'interno della Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

- delle garanzie di responsabilità per ipotesi di responsabilità civile legata ad un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata ovvero ad un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa.

Queste garanzie sono disciplinate all'interno della Sezione RESPONSABILITA' CIVILE.

La conclusione del contratto di assicurazione avviene mediante Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, previo accesso all'area personale riservata del sito web di Cardif (www.cardif.it), sottoscrivendo il Modulo di Polizza con Firma Elettronica Qualificata. In via alternativa il Cliente potrà sottoscrivere di proprio pugno il Modulo di Polizza contenuto nella documentazione contrattuale ricevuta con la modalità scelta ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, da restituire nei modi di cui all'Art. 14 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 2 Pacchetto base di garanzie sempre operanti e garanzie opzionali

Con la sottoscrizione della Polizza, il Cliente acquista in ogni caso un pacchetto base di garanzie comprendente:

- la garanzia assicurativa di assistenza di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA; e

- le garanzie assicurative "Danni da Incendio", "Danni da fenomeno elettrico", "Danni da acqua e da eventi naturali" esclusivamente riferite al Contenuto (e non alla Casa) illustrate nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.

Il Cliente ha, inoltre, la possibilità di acquistare:

- le garanzie assicurative "Danni da Incendio", "Danni da fenomeno elettrico", "Danni da acqua e da eventi naturali" riferite alla Casa (non al Contenuto) ed illustrate nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO;
- la garanzia assicurativa "Furto e Rapina" illustrata nella medesima Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO; e
- le garanzie "Responsabilità civile della famiglia" e "Responsabilità civile del proprietario" illustrate nella Sezione RESPONSABILITA' CIVILE.

Talune Prestazioni relative alla garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA potranno essere erogate esclusivamente qualora sia l'unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@ HOMEBOX, consegnato in comodato d'uso al Contraente, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.

Per ciascun contratto di assicurazione le garanzie operanti sono indicate nel Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate/Massimali.

Art. 3 Decorrenza e durata delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura assicurativa ha una durata annuale e non prevede tacito rinnovo. Pertanto cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza, senza alcuna formalità in carico al Cliente. Non trova pertanto applicazione l'art. 1901 secondo comma del Codice Civile.

Cardif, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza annuale, può offrire al Cliente una nuova proposta assicurativa di durata annuale, la cui data di effetto corrisponde alla data di scadenza della presente Polizza.



Art. 4 Premio e modalità di pagamento

L'Assicurazione viene prestata da Cardif a seguito del pagamento di un Premio annuale anticipato. L'importo del Premio è indicato nel Modulo di Polizza.

Il pagamento del Premio avviene mediante pagamento con carta di credito accettata da Cardif o circuito Pay Pal; il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Il Cliente, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede a Cardif il diritto di richiedere l'addebito dell'importo di Euro 70 (Settanta/00=) a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all'Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) nei termini indicati dall'Art. 69.

Art. 5 Diritto di ripensamento del Cliente

Il Cliente può recedere dall'assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento del Premio dandone comunicazione a Cardif ai recapiti e con le modalità di cui all'Art.14.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla data di decorrenza e la restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte assicurative di legge.

La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.

In caso di recesso il Cliente è obbligato a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX ai recapiti e con le modalità previste all'Art. 69.

Art. 6 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Cliente o Cardif possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Cliente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Cardif ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cardif rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo

di rischio non corso, escluse le imposte. **Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cliente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte di Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

In particolare, il Premio per le garanzie "Danni da Incendio", "Danni da Acqua e da Eventi Naturali" relativo alla Casa e "Rischio Locativo" sono determinati sulla base della Superficie dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza.

Relativamente a tale dichiarazione è ammessa una tolleranza fino al 10%. Perciò, **solo qualora la Superficie dichiarata aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva, Cardif risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato, così maggiorato, e quello risultante al momento del Sinistro.**

Art. 8 Aggravamento del rischio

Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

Art. 9 Altre assicurazioni

Il Cliente è esonerato dall'obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo **l'obbligo per l'Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omissione dolosa può consentire a Cardif di non corrispondere la Prestazione.**



Art. 10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. In particolare qualora il Cliente in corso di validità della presente Polizza modifichi l'uso dell'abitazione (da Principale a Secondaria) ovvero intenda variare l'ubicazione del rischio, deve darne comunicazione a Cardif. **Cardif si riserva il diritto di recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.**

Art. 11 Rinuncia alla rivalsa

Cardif, salvo i casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 12 Ispezione delle cose assicurate

Cardif ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 Reclami

Reclami all'IMPRESA

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:

Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di **quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati

direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.

Art. 14 Comunicazioni

Salvo che sia diversamente specificato, **le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per iscritto come segue:**

- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail informazioni@cardif.com

allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata.

Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dal Cliente.

Cardif, alla pagina www.cardif.it, mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti.

Art. 15 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alle Prestazioni, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Cliente.



Art. 16 Giurisdizione e legge applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME RELATIVE A CIASCUNA GARANZIA

Sezione ASSISTENZA CASA

Condizioni generali relative alla Sezione

Art. 17 Contenuto della Garanzia

Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione, mette a disposizione del Cliente una serie di Prestazioni di Assistenza, consistenti in un immediato aiuto o avviso nel caso in cui questi venga a trovarsi in una particolare situazione di difficoltà.

Il Cliente non potrà richiedere eventuali rimborsi di spese sostenute per ottenere autonomamente le Prestazioni, salvo che prima di sostenere le stesse abbia contattato la Struttura Organizzativa di Assistenza ottenendone autorizzazione. Per le Prestazioni di Assistenza "Allarmi in casa" non è previsto alcun rimborso.

Art. 18 Esclusioni e precisazioni

Ferma l'eventuale previsione di ulteriori esclusioni relative alle singole Prestazioni di assistenza, **valgono con riferimento alla garanzia di cui alla presente Sezione le seguenti esclusioni:**

1. Le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
 - b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d. dolo, fatto illecito dell'Assicurato;
 - e. suicidio o tentato suicidio, commesso dall'Assicurato;
 - f. sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti da

abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

g. sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;

h. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

2. la Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla stessa Struttura Organizzativa di Assistenza, salvi i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa di Assistenza;
3. le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;

Inoltre, si precisa che:

4. **per qualsiasi richiesta di informazioni, lamentele, contestazioni, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente, a seconda dei casi, alle Strutture Organizzative di Assistenza o di Supporto;**
5. **ogni diritto nei confronti delle Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;**
6. **le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

Art. 19 Validità della copertura

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione viene sempre prestata da Cardif per effetto della sottoscrizione della Polizza. Tuttavia, talune Prestazioni potranno essere effettuate esclusivamente qualora sia l'unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.



Prestazioni "Area accessi"

Art. 20 Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:

1. Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, Guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso alla Casa;
2. Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, Guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella Casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera **fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.**

La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 21 Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza

Quando, a seguito di Furto o tentato Furto o di malfunzionamento, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza della Casa non siano più operativi, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà a contattare una Società di vigilanza, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della Casa. Resteranno a carico della Struttura Organizzativa di Assistenza, le spese inerenti tale servizio **per un periodo non superiore a 8 ore. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.**

La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 22 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Quando in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro della Casa, l'Assicurato necessita di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa di Assistenza invierà un vetraio, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera **fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.**

La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente.

Prestazioni "Area idraulica"

Art. 23 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:

1. allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nella Casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un Guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico della Casa;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico della Casa;

la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera **fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.**

Sono esclusi dalla prestazione:

- per il caso di cui al precedente n. 1.:
 - a. i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli



- apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
- b. l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
- per il caso di cui al precedente n. 2.:
- c. l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
- d. il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

Prestazioni "Area elettrica"

Art. 24 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di Guasto all'impianto elettrico della Casa che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di **Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

1. interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
2. Guasti al cavo di alimentazione dei locali della Casa a monte del contatore;
3. Guasti relativi agli apparecchi elettrici.

Prestazioni "Area gas"

Art. 25 Invio di un termoidraulico/ tecnico gas

In caso di fuga di gas all'interno della Casa, mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, e solo a seguito dell'intervento da parte dell'ente erogatore, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un termoidraulico o un tecnico gas, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera **fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte**

per Anno Assicurativo.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

1. interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
2. Guasti delle tubature a monte del contatore.

Prestazioni "Altri servizi"

Art. 26 Spese d'albergo

Qualora l'Assicurato necessiti di pernottare fuori Casa in seguito a Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio o a un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza che abbiano reso inagibili o inaccessibili i locali della Casa, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà alla prenotazione e alla sua sistemazione in un albergo.

La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per nucleo familiare e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.**

Art. 27 Rientro anticipato

(Garanzia valida ad oltre 50 chilometri dalla Casa)

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di rientrare immediatamente presso la Casa danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro), tenendo a proprio carico le spese relative **fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo.**

Prestazioni "Allarmi in Casa"

Art. 28 Segnalazione di situazioni di potenziale allarme

Qualora i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (due rilevatori acqua e un rilevatore



fumo) riscontrassero, nei locali della Casa in cui sono installati, la presenza di fumo o di acqua esterna al suolo, la Struttura Organizzativa di Supporto provvederà a contattare tempestivamente il Cliente ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. In caso di esito infruttuoso del contatto telefonico dopo tre tentativi per ciascun numero telefonico comunicato, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà al Cliente ai medesimi numeri comunicati un SMS di avviso e e-mail all'indirizzo del cliente.

Qualora l'unità centrale della Habit@t HOMEBOX riscontrasse l'assenza di corrente elettrica all'interno della Casa in cui è installata per di 30 (trenta) minuti ininterrotti, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà al Cliente ai medesimi numeri comunicati un SMS di avviso, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. Qualora tra i numeri di telefono comunicati non vi sia nessun telefono cellulare, la Struttura Organizzativa di Supporto contatterà telefonicamente il Cliente.

Ai fini dell'erogazione delle Prestazioni di Assistenza "Allarmi in Casa", è fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso l'abitazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell'assicurazione.

In ogni caso, tali Prestazioni potranno essere effettuate esclusivamente qualora sia l'unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti. In caso contrario Cardif non è tenuta a rendere le citate prestazioni.

I messaggi SMS potranno essere inviati a condizione che sia stato fornito a Cardif almeno un numero di telefono mobile.

Per le norme relative al dispositivo Habit@t HOMEBOX, alla sua installazione, all'utilizzo ed alla manutenzione si rimanda agli Artt. 68 e 69.



Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO

Condizioni generali relative alla Sezione

Art. 29 Beni assicurabili

Sono assicurabili in forza delle garanzie previste dalla presente Sezione i seguenti beni:

A. la Casa, a condizione che la stessa, oppure il maggior immobile di cui forma eventualmente parte, rispetti i seguenti requisiti:

- non sia in fase di costruzione, si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione, abbia strutture portanti verticali e sia costruita in materiale avente caratteristiche di Incombustibilità. Possono essere comunque costruiti in materiale con caratteristiche diverse i seguenti elementi della Casa:
 - Solaio e strutture portanti del Tetto;
 - pareti esterne e manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
 - manto di copertura del Tetto se in tegole bituminose;
 - soppalchi;
 - materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
- sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

L'assicurazione può avere ad oggetto immobili o porzioni di immobile, (in tal caso si considerano comprese le eventuali spettanti quote di proprietà delle parti comuni), che siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che non valga a mutarne la destinazione abitativa.

Nel caso di garanzia costituita da porzione di immobile, l'intero immobile deve essere adibito per almeno tre quarti ad uso di civile abitazione.

Inoltre, nell'area circostante la Casa (entro 20 metri), non devono essere presenti siti industriali e/o depositi commerciali che accidentalmente potrebbero provocare danni al bene **oggetto delle coperture assicurativa**.

B. il **Contenuto** della Casa.

Ai fini della sola garanzia "Rischio Locativo" è assicurabile la persona fisica che abbia in uso la Casa sulla base un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà (affitto, sub-affitto, comodato, locazione, usufrutto, ecc.).

Art. 30 Limiti di Indennizzo

Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate fino a concorrenza delle Somme Assicurate



indicate, per ciascuna garanzia e categoria di beni assicurati, nel Modulo di Polizza, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Quando previsto da singole garanzie, tali importi sono da intendersi quale massima esposizione non solo per Sinistro, ma anche per Anno Assicurativo.

Fermo quanto sopra, e fatta salva la possibilità della previsione di limiti specifici di indennizzo all'interno delle singole garanzie, in relazione alle garanzie di seguito indicate e, in particolare, per i beni o le circostanze specificate, operano i seguenti limiti di indennizzo:

A. Garanzie "Danni da Incendio", "Danni da fenomeno elettrico", "Danni da acqua ed eventi naturali"

Con riferimento a beni quali pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, orologi da polso e da tasca e Preziosi, la garanzia viene prestata per un importo **non superiore a Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=) per singolo oggetto e con il limite di Euro 1.500,00= (Millecinquecento/00=) per i Valori.**

Si precisa al proposito che le raccolte, collezioni e servizi, costituiscono ai fini della garanzia un unico oggetto.

In caso di Sinistro occorso nelle pertinenze/dipendenze della Casa, l'assicurazione opera con un limite di Indennizzo del **10% della Somma Assicurata e con il massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) per singolo oggetto.**

B. Garanzia "Furto e rapina"

Con riferimento a beni quali pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, orologi da polso e da tasca, la garanzia viene prestata per un importo **non superiore a Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=) per singolo oggetto.**

Si precisa al proposito che le raccolte, collezioni e servizi, costituiscono ai fini della garanzia un unico oggetto.

In caso di Sinistro occorso nelle pertinenze/dipendenze della Casa, l'assicurazione opera con un limite di Indennizzo **di Euro 500,00= (Cinquecento/00=).**

Art. 31 Franchigia

In caso di Sinistro Cardif liquiderà la Prestazione con applicazione di una Franchigia minima di Euro 250,00= (Duecentocinquanta/00=). Per alcune garanzie prestate ai sensi di Polizza possono essere stabilite Franchigie in

misura maggiore dalla sopra citata Franchigia minima; in tal caso i valori indicati si intendono in deroga alla stessa Franchigia minima.

Art. 32 Validità della copertura e forma dell'assicurazione

Possono essere assicurati in forza delle garanzie "*Danni da Incendio*", "*Danni da fenomeno elettrico*", "*Danni da acqua e da eventi naturali*" di cui alla presente Sezione sia la Casa sia il Contenuto della stessa. La garanzia "*Furto e Rapina*" concerne invece necessariamente il solo Contenuto.

Le garanzie assicurative "*Danni da Incendio*", "*Danni da fenomeno elettrico*", "*Danni da acqua e da eventi naturali*" riferite al Contenuto vengono sempre prestate da Cardif per effetto della sottoscrizione della Polizza.

La garanzia "*Furto e Rapina*", come anche le garanzie sopra citate se riferite alla Casa, vengono prestate da Cardif solo qualora siano prescelte dal Cliente ed indicate nel Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate.

L'assicurazione è prestata, in ogni caso, a Primo Rischio Assoluto.

Art. 33 Dolo e colpa grave

Cardif indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se avvenuti con:

1. colpa, anche grave, dell'Assicurato e dei familiari con esso conviventi; **sono in ogni caso escluse le ipotesi di dolo salvo quanto previsto sub punto 2);**
2. dolo e colpa grave dei soggetti dei quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, **ad eccezione della Garanzia "Furto e Rapina" (Art. 44 punto 4) lettera c).**

Garanzia "Danni da Incendio"



Art. 34 Cosa Cardif assicura

Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:

1. Incendio;
2. Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
3. Implosione;



4. Fulmine;
5. Bang Sonico;
6. caduta di aeromobili, rovina ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, e di cose da questi trasportate, esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi ed i relativi effetti;
7. urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell'Assicurato o in uso a quest'ultimo, ovvero non in uso ai familiari conviventi o alle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge;
8. fumo sviluppatosi a seguito degli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esso, oppure fuoriuscito a causa di Guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, facenti parte o di pertinenza della Casa, purché detti impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.

Nel caso di danni causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terzi, di scioperi, di tumulti popolari o sommosse, nonché atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, la garanzia opera **entro un limite di Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con applicazione di uno Scoperto del 10%.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia "Danni da Incendio" Cardif, nei limiti della Somma Assicurata:

- indennizza altresì i danni eventualmente arrecati ai beni assicurati per ordine o comunque a causa dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio;
- rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui del Sinistro, **fino alla concorrenza massima del 10% della Somma Assicurata** del bene assicurato a cui i residui afferiscono.

Art. 35 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Cardif non indennizza i danni:

1. verificatisi in conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio;
2. verificatisi in conseguenza di guerra dichiarata

e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
4. occorsi a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature dei giardini e dei parchi, campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco;
5. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
6. Gindiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, altresì esclusi i danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
7. determinati da dolo dell'Assicurato o dei familiari con esso conviventi, sempre che non si tratti di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Relativamente al Contenuto, sono altresì esclusi:

8. i danni occorsi a beni destinati ad uso professionale e, comunque, non destinati ad uso domestico e personale ed in genere quanto non compreso nella definizione di Contenuto;
9. la perdita, distruzione o deterioramento di Valori;
10. lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Garanzia "Rischio locativo"



Art. 36 Cosa Cardif assicura

Cardif si impegna a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della Somma Assicurata, nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni cagionati alla



Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo derivante da tali eventi.

Art. 37 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Alla garanzia "Rischio Locativo" si applicano tutte le esclusioni di cui all'Art. 35.

Garanzia "Danni da fenomeno elettrico"



Art. 38 Cosa Cardif assicura

Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata per Sinistro e Anno Assicurativo, i danni materiali e diretti che si manifestino agli impianti fissi al servizio della Casa o agli apparecchi mobili ivi presenti, elettrici od elettronici del Contenuto, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, comprese le conseguenze dell'azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Art. 39 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Alla presente garanzia si applicano tutte le esclusioni di cui all'Art. 35. Inoltre sono altresì esclusi i danni:

1. a tubi catodici, valvole, lampade elettriche e altre fonti di luce, resistenze elettriche scoperte, pannelli solari e fotovoltaici, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e/o all'esterno della Casa;
2. causati da usura o manomissione o difetto di materiale, imperizia o negligenza degli addetti alla riparazione o manutenzione dei beni interessati;
3. derivanti da fasi di montaggio, prova, collaudo e manutenzione.

Garanzia "Danni da acqua e da eventi naturali"



Art. 40 Cosa Cardif assicura

Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:

1. fuoriuscita di acqua condotta - esclusa quella comunque fuoriuscita dagli impianti di scarico

dell'acqua piovana - a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento posti al servizio della Casa;

2. uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi naturali sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati e non, nonché da Sovraccarico di Neve, **con le seguenti precisazioni:**
 - a. fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), la garanzia per gli eventi naturali di cui sopra opera **entro un limite d'Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con applicazione di uno Scoperto del 10%;**
 - b. relativamente ai danni da grandine, subiti da tettoie, serramenti, Lastre, la garanzia opera **con un limite di Indennizzo dell'1% della Somma Assicurata con il massimo di Euro 2.500,00= (Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e Anno Assicurativo;**
 - c. i danni da bagnamento o allagamento che si verificassero all'interno della Casa sono indennizzabili esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di tali eventi al Tetto, alle pareti, ai serramenti o ad ogni altra apertura che sia comunque protetta, anche da solo vetro. **Non sono pertanto indennizzabili i danni da difettose impermeabilizzazioni e/o infiltrazioni d'acqua per omesso o insufficiente scarico dell'acqua piovana dai sistemi di scarico o da rottura, rigurgito e/o occlusione di condutture;**
 - d. sono comunque esclusi i danni subiti da tende, veneziane, gazebo, pergolati e beni posti all'aperto, nonché a Case aperte su uno o più lati o sprovvisti di serramenti totalmente o parzialmente. Relativamente ai danni da Sovraccarico di Neve sono esclusi i danni occorsi alle Case non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o alla più recente ristrutturazione del Tetto.

Art. 41 Ricerca e riparazione dei guasti e ripristino

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 40 punto 1), Cardif rimborserà altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, incluse altresì le spese per la ricerca della rottura e per la



demolizione ed il ripristino funzionale di parti della Casa che sono state necessariamente sostenute ai predetti fini di riparazione e sostituzione.

Il rimborso delle spese avverrà nei limiti dell'importo di **Euro 1.000,00= (Mille/00=)** per Sinistro e per Anno Assicurativo. E' in ogni caso escluso il rimborso delle spese rese necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.

Art. 42 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Alla presente garanzia si applicano tutte le esclusioni di cui all'Art. 35. Inoltre, sono altresì esclusi i danni:

1. da rigurgito, traboccamento e/o occlusione di condutture;
2. da gelo, umidità o stillicidio, usura, corrosione o difetti di materiale;
3. derivanti da rotture o da occlusioni di: impianti di irrigazione, impianti relativi a piscine o tubazioni o condutture interrato o installate all'esterno della Casa;
4. causati dalla rottura di apparecchi elettrodomestici e relativi raccordi in gomma e flessibili.

Garanzia "Furto e Rapina"



Art. 43 Cosa Cardif assicura

Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo, i danni materiali e diretti al Contenuto, **con esclusione dei Preziosi e dei Valori** (salvo quando espressamente indicato nel Modulo di Polizza), derivati da:

1. Furto all'interno della Casa, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - a. violandone le difese esterne e/o i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, rimozione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili o praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante;
 - b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c. in modo clandestino, purché l'asportazione della

refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti all'insaputa dell'Assicurato;

- d. con l'uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persone alle quali gli Assicurati le abbiano affidate, **a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata all'Autorità Giudiziaria**. In tal caso l'assicurazione è operante dal momento della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;

2. Rapina all'interno della Casa, anche se le persone sulle quali viene esercitata la violenza o la minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno della Casa.

Le garanzie operano solo a condizione che il Furto o la Rapina siano perpetrati all'interno di una Prima Casa, con esclusione di qualsivoglia evento occorso all'interno di Seconda Casa.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina anche i danni:

3. causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il Furto o la Rapina;
4. da atti vandalici al Contenuto cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati;
5. per i guasti arrecati alla Casa contenente le cose assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati, con il **limite del 10% della Somma Assicurata** ai sensi della presente garanzia.

La garanzia non opera con riferimento a Case in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione (quando non abitate e/o prive di mezzi di chiusura o non operanti) o non completamente ultimate.

Qualora espressamente indicato nel Modulo di Polizza la copertura assicurativa è estesa ai Preziosi ed ai Valori fino alla concorrenza della Somma Assicurata, con applicazione tuttavia di un sottolimito di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) per i Valori. L'uso fraudolento di bancomat e di carte di credito è sempre escluso.

Art. 44 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Cardif non indennizza i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, anche non dichiarata, insurrezione, invasione, requisizione o confisca, sequestro, terrorismo, sabotaggio, scioperi, rivolte, sommosse, tumulti popolari, occupazione militare e non, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni,



- Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
3. ai beni assicurati posti nelle pertinenze/dipendenze della Casa, ma non comunicanti direttamente con essa (es. Box, soffitta e cantina);
 4. commessi o agevolati, con dolo o colpa grave:
 - a. dall'Assicurato;
 - b. da persone che abitano od occupano a qualsiasi titolo la Casa;
 - c. da persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
 - d. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o della Casa;
 - e. da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - f. dai Collaboratori Domestici, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nella Casa;
 5. indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 6. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se la Casa rimane per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitata o incustodita. Per i Preziosi e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.

Art. 45 Mezzi di protezione e chiusura dei locali

Cardif presta la garanzia sul presupposto che i mezzi posti a protezione (quali porte, tapparelle, persiane, serramenti in genere, ecc.) delle aperture della Casa siano, almeno, della tipologia usualmente installata nelle abitazioni private.

Qualora le aperture della Casa siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo, o da superfici praticabili, e nella Casa stessa non vi sia presenza di persone, i mezzi posti a protezione devono essere chiusi con idonei congegni praticabili solo dall'interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti.

Art. 46 Difformità dei mezzi di chiusura

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto indicato, Cardif, in caso di Sinistro:

1. liquida l'Indennizzo senza riserve se la difformità riguarda delle aperture diverse da quelle usate dai ladri; ovvero,

2. liquida l'Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%:

- a. se la difformità riguarda le aperture usate dai ladri e sempre che l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso;
- b. nel caso di introduzione attraverso la sola rottura di vetri che non siano antisfondamento (vetro stratificato di sicurezza antintrusione), quando posti a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili;
- c. nel caso di Furto effettuato attraverso l'uso di impalcature temporanee, installate a ridosso della Casa successivamente alla data di effetto della copertura, a seguito di lavori di manutenzione;

Qualora i mezzi di protezione e chiusura fossero non operanti o difformi, ma fossero comunque presenti in Casa l'Assicurato o un componente del suo nucleo familiare, Cardif liquida l'Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%.

Sono in ogni caso esclusi Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.



Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Condizioni generali relative alla Sezione

Art. 47 Massimale, Franchigia ed operatività

Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate fino a concorrenza del Massimale (per ogni Sinistro e Anno Assicurativo); in caso di corresponsabilità di più Assicurati in relazione al medesimo evento dannoso da cui deriva la domanda di risarcimento, tale Massimale resta in ogni caso unico. **Nelle ipotesi di responsabilità solidale dell'Assicurato o di più Assicurati con altri soggetti nella produzione dell'evento dannoso da cui deriva la domanda di risarcimento, l'assicurazione è operante esclusivamente per la sola quota di responsabilità a carico dell'Assicurato o degli Assicurati, escluso ogni maggior onere derivante dall'eventuale responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati.** Per alcune garanzie prestate ai sensi della presente Sezione, laddove comunque specificamente previsto,



l'esposizione massima di Cardif può essere stabilita in misura inferiore all'importo Massimale di cui sopra, in deroga dunque al Massimale medesimo.

Per i Sinistri relativi a danni a cose, Cardif liquiderà la Prestazione con applicazione di una Franchigia minima di Euro 150,00= (Centocinquanta/00=). Per alcune garanzie prestate ai sensi di Polizza possono essere stabilite Franchigie in misura maggiore o franchigie differenti.

Infine, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 66 e dall'Art. 9, **qualora al momento del Sinistro fossero congiuntamente valide ed operanti altre assicurazioni per il medesimo rischio, anche non direttamente stipulate dal Cliente, la presente Polizza opererà per la componente residuale della richiesta risarcitoria presentata dal terzo danneggiato**, eventualmente non risarcita da tali altre assicurazioni per la presenza, nelle corrispondenti condizioni di polizza, di limiti di risarcimento, franchigie, scoperti, ecc. In tal caso l'assicurazione è prestata senza applicazione di alcuna Franchigia e/o Scoperto, se parte del danno è già stato risarcito da altra impresa di assicurazione. Qualora tali altre assicurazioni prevedano analoga clausola, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 48 Soggetti non considerati terzi

Ai fini della presente assicurazione, non sono considerati terzi:

1. gli Assicurati;
2. i genitori ed i figli degli Assicurati non conviventi con i medesimi;
3. le Società e le persone giuridiche non aventi un patrimonio separato da quello dell'Assicurato o le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato stesso rivesta la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.

Art. 49 Validità della copertura

Le singole garanzie assicurative di cui alla presente Sezione vengono prestate solo qualora siano prescelte dal Cliente ed indicate nel Modulo di Polizza insieme ai relativi Massimali.

Garanzia "Responsabilità civile della famiglia"



Art. 50 Assicurati

Sono assicurati, in forza della presente garanzia, il Cliente, il coniuge o il convivente more uxorio di quest'ultimo, e tutti i componenti del nucleo familiare del Cliente (ivi compresi i parenti e gli affini), purché con esso stabilmente conviventi e risultanti dal suo certificato di Stato di Famiglia, al momento del Sinistro. Si considerano infine assicurati i figli degli appartenenti al nucleo familiare, purché di età non superiore a 26 anni e non stabilmente conviventi poiché residenti altrove per motivi di studio.

Art. 51 Cosa Cardif assicura

Cardif si impegna a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, **con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.**

La garanzia comprende in ogni caso:

1. la responsabilità per danni imputabili a fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
2. la responsabilità derivante dalla pratica di sport, bricolage, hobby, giardinaggio, attività ricreative e di volontariato, pesca (**ad esclusione di quella subacquea**) uso di apparecchiature domestiche, attività di campeggio;
3. la responsabilità derivante dall'organizzazione di feste di famiglia o tra amici;
4. la responsabilità per danni imputabili a fatto di figli minori, anche quando siano temporaneamente affidati a terzi, nel qual caso se ne assicura anche la relativa responsabilità, a condizione che l'affidamento sia a titolo gratuito e/o di cortesia e ad eccezione dei danni alle cose degli stessi terzi a cui i minori sono affidati. La garanzia comprende anche la responsabilità dei figli minorenni dell'Assicurato, non conviventi in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonché quella dei figli naturali minorenni non conviventi purché, al momento del Sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dall'Assicurato;



5. la responsabilità per danni imputabili a fatto di soggetti minori temporaneamente affidati all'Assicurato a titolo gratuito, di cortesia o in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia comprende inoltre, secondo quanto sotto meglio precisato:

6. i rischi inerenti alla conduzione della Prima Casa e delle Seconde Case (compresi residence e camere d'albergo), compresi danni derivanti dallo spargimento di acqua dovuto a rottura accidentale di apparecchiature domestiche o relativi raccordi alle condutture del fabbricato;
7. la responsabilità derivante dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione e dalla realizzazione dei medesimi lavori in economia, compresi i danni fisici subiti dai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori stessi esclusivamente per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale. **Questa garanzia viene prestata nei limiti del 50% del Massimale;**
8. la responsabilità per danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo:
- di seconde case di villeggiatura non di proprietà, camere di albergo, residence, e relativi impianti e contenuto, in uso/locazione per un periodo continuativo non superiore a 30 (trenta) giorni;
 - di cose mobili detenute e/o di proprietà dell'Assicurato;
 - di locali, e relativi impianti, in uso ai figli degli appartenenti al nucleo familiare assicurato, di età non superiore a 26 anni ancorché non conviventi con lo stesso poiché residenti altrove per motivi di studio.

Questa garanzia viene prestata nei limiti del 20% del Massimale;

9. la responsabilità per i danni imputabili al fatto degli addetti ai servizi domestici, anche occasionali quali babysitter, dogsitter, persone alla pari, badante, giardiniere, ecc.;
10. la responsabilità per gli infortuni sul lavoro subiti dai soggetti di cui al punto 9. che precede, a condizione che siano in regola con gli obblighi assicurativi di legge, tenendo indenne l'Assicurato:
- per l'azione di rivalsa esperita dagli istituti di assicurazione pubblica INAIL e/o INPS;
 - in relazione ai danni, per morte e lesioni personali da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% (in base all'allegato 1 del D.P.R.

1124/65), non indennizzati da tali Istituti, per i quali l'Assicurato sia tenuto ai sensi del Codice Civile.

Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

L'assicurazione relativa alla responsabilità per gli infortuni sul lavoro dei soggetti sopra citati opera anche quando gli stessi non siano dipendenti dell'Assicurato, a condizione però che dall'evento derivi la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale.

11. la responsabilità derivante dalla proprietà o dall'uso di golfcar e mezzi a motore per invalidi, mezzi a motore per giardinaggio, biciclette (anche a pedalata assistita), natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5mt, tavole da surf o windsurf;
12. la responsabilità in qualità di trasportato di autoveicoli a motore, ad esclusione dei danni all'autoveicolo stesso;
13. l'azione di rivalsa operata da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli e/o natanti a motore, in relazione ad ipotesi di responsabilità legate alla circolazione di tali mezzi, non di proprietà dell'Assicurato:
- da parte di minori o incapaci dei quali lo stesso debba rispondere, purché il fatto avvenga a sua insaputa. La garanzia è subordinata all'esistenza di valida ed operante polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione;
 - da parte dell'Assicurato stesso, per le rivalse relative a limitazioni alla guida, quali condizioni di "guida esclusiva" e/o "guida esperta", o formule con franchigia, previste dalla valida ed operante polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile dalla circolazione. **Questa garanzia viene prestata nei limiti di Euro 50.000,00= (Cinquantamila/00=).**
- Sono in ogni caso esclusi i danni causati al veicolo e/o natante.
14. la responsabilità derivante dalla proprietà, detenzione ed uso non professionale di cani, gatti od altri analoghi animali domestici. **Questa garanzia non opera tuttavia per i cani soggetti all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 (G.U. 29.03.2009) e, in ogni caso, per le seguenti razze canine: dogo, pitbull, rottweiler e dobermann;**
15. la responsabilità per danni a terzi perpetrati in occasione della partecipazione a tirocini e/o stage



presso Enti pubblici o privati, ad esclusione dei danni a cose dell'Ente stesso.

L'assicurazione di cui alla presente garanzia si estende infine:

16. alla responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all'Assicurato non oltre la scadenza della Polizza. **Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto in misura del del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=);**
17. alla responsabilità per danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a persone e/o cose a termini della presente garanzia. **Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto nella misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00).**

Art. 52 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante in tutto il mondo ad esclusione degli eventi dannosi accaduti negli Stati Uniti d'America e in Canada.

Art. 53 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Sono esclusi dall'assicurazione di cui alla presente garanzia i danni:

1. da furto;
2. derivanti da fatti dolosi, ad eccezione di quanto garantito al punto 1 dell'Art. 51;
3. alle cose in uso, consegna e/o custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione di quanto garantito al punto 8 dell'Art. 51 e degli impianti di proprietà di società di erogazione di pubblici servizi (quali luce, gas, acqua, telefono) al servizio della Casa;
4. a cose altrui, derivanti da Incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ad eccezione di quanto garantito al punto 8 dell'Art. 51;
5. derivanti dalla proprietà o dall'uso di veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo cui all'art. 122 del D.Lgs. 209/2005, ad eccezione di quanto garantito al punto 13 dell'Art. 51;
6. derivanti dalla proprietà o dall'uso di: velivoli e aeromobili di qualsiasi natura, a motore e non (tra cui anche quelli soggetti al D.P.R. 404/88 e successive modificazioni – volo diporto e sportivo); natanti a motore e non a motore, questi ultimi solo se di lunghezza superiore a 6,5mt;
7. conseguenti allo svolgimento di attività, anche sportive, aventi carattere professionale o comunque retribuito, nonché dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; da affitti e locazioni;
8. da pratica di sport che prevedano l'uso di mezzi a motore;
9. da pratica del modellismo, relativamente ai danni ai modelli;
10. da attività di volontariato avente natura medico/infermieristica;
11. derivanti dalla proprietà di immobili e fabbricati in genere;
12. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria e, altresì, dipendenti dall'uso di cani a tale scopo;
13. derivanti dalla detenzione illegale di armi e munizioni nonché conseguenti all'uso di armi salvo i casi di legittima difesa oppure della pratica di tiro a segno e tiro a volo;
14. derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;
15. derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di animali diversi da quelli di cui al punto 14 dell'Art. 51, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cavalli e gli altri animali da sella;
16. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche oppure verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
17. di qualunque natura, direttamente od indirettamente derivanti da amianto e/o da prodotti contenenti amianto;
18. derivanti dall'emissione di onde e/o campi elettromagnetici, magnetici, elettrici o radianti;
19. da inquinamento e contaminazione, salvo quanto previsto dal punto 16 dell'Art. 51;
20. da fumo passivo;
21. derivanti dall'utilizzo di Internet, posta elettronica e social network; oppure conseguenti a perdita, alterazione, indisponibilità, distruzione di dati o di programmi/software; oppure ancora derivanti dal malfunzionamento di hardware, software e chip impressi.



Sono in ogni caso esclusi:

22. la responsabilità contrattuale dell'Assicurato e/o derivante da inadempienza di obblighi fiscali;
23. il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate a qualunque titolo (anche punitivo o esemplare) quali ad esempio multe, ammende, contravvenzioni e penali.

Garanzia "Responsabilità civile del proprietario"



Art. 54 Assicurati

È Assicurato la persona fisica proprietaria della Casa.

Art. 55 Cosa Cardif assicura

Cardif si impegna a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, **con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

La garanzia comprende in ogni caso:

1. a responsabilità per i danni causati da giardini, parchi, alberi, orti, aree private, attrezzature sportive/gioco e piscine tutte ad uso privato, a condizione che quanto precede costituisca pertinenza, per uso e caratteristiche, della Casa;
2. la responsabilità per i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura, rigurgito o occlusione accidentale di condutture di impianti al servizio della Casa.

La garanzia comprende inoltre, secondo quanto sotto meglio precisato:

3. la responsabilità derivante dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione e dalla realizzazione dei medesimi lavori in economia, compresi i danni

fisici subiti dai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori stessi per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 cod. pen.. **Questa garanzia viene prestata:**

- a condizione che l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori e che, qualora previsto dalla L. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, venga nominato un "Responsabile dei lavori";
- a condizione che la durata dei lavori non sia ragionevolmente superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi;
- nei limiti del 50% del Massimale.

4. la responsabilità per danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo, della Casa e relativi impianti, ciò anche nel caso in cui l'Assicurato abbia locato a terzi la Casa, per danni subiti dai beni mobili di terzi in esso contenuti.

La presente garanzia opera nei limiti del 20% del Massimale;

5. qualora la Casa sia locata a terzi, la responsabilità per danni derivanti da beni mobili in esso contenuti, di proprietà dell'Assicurato ed in uso a detti terzi;
6. qualora la Casa sia locata a terzi, ed ubicata in un condominio, la responsabilità per danni alle parti comuni da fatto di conduzione del terzo conduttore, per quanto imputabile all'Assicurato.

La garanzia si estende infine:

7. alla responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all'Assicurato non oltre la scadenza della Polizza. **Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto in misura del del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=);**
8. alla responsabilità per danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a persone e/o cose a termini della presente garanzia. **Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto nella misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=).**

A parziale deroga dell'Art. 48, ai fini della presente garanzia "Responsabilità civile del proprietario", figli e genitori degli Assicurati, che non siano conviventi con



L'Assicurato e che dimorino in una abitazione distinta, si considerano terzi nei seguenti casi:

- morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale;
- danni ai beni per fatti di cui ai punti 2. e 4. che precedono, a condizione che su tali beni non vi siano quote di proprietà dell'Assicurato.

Art. 56 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif

Alla presente garanzia "Responsabilità Civile del proprietario" si applicano tutte le esclusioni di cui all'Art. 56 ad eccezione di quanto previsto dal punto 11 dello stesso art. 56. Sono inoltre esclusi i danni:

1. verificatisi in relazione alla proprietà di Case non destinate ad uso abitativo;
2. verificatisi in relazione alla proprietà di parti della Casa annesse e intercomunicanti con la Casa stessa e non destinate ad uso abitativo (pur se queste non ne hanno mutato la destinazione abitativa);
3. verificatisi in relazione alla proprietà di Case non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di costruzione;
4. verificatisi a seguito ed in relazione a gelo di condutture di impianti al servizio della Casa che siano esterne o in locali privi di riscaldamento da più di 48 ore;
5. verificatisi a seguito ed in relazione a umidità e stitlicidio, o insalubrità dei locali della Casa;
6. verificatisi a seguito di perdita di liquidi fuoriusciti da condutture interrato e/o impianti di irrigazione e/o piscine;
7. derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
8. derivanti da inquinamento o contaminazione in qualsiasi forma occasionati, salvo quanto previsto al punto 7 dell'Art. 55.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Norme valide per la Sezione ASSISTENZA CASA

Art. 57 Cosa fare in caso di Sinistro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato per aver diritto alle Prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi

iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con le seguenti modalità:

- premendo il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX che attiva la richiesta di contatto telefonico del Cliente (il contatto è effettuato dalla Struttura Organizzativa di Supporto, in grado di collegare il Cliente/Assicurato con la Struttura Organizzativa di Assistenza);
- telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 97 97 47 da rete fissa, oppure al numero 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall'estero. Il servizio clienti può trasferire, anche in modo automatico, la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza che è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Alla Struttura Organizzativa di Assistenza dovranno essere fornite tutte le informazioni utili o necessarie all'erogazione della Prestazione di Assistenza nonché ogni ulteriore informazione in merito alla garanzia. In ogni caso, colui che contatta la Struttura Organizzativa di Assistenza richiedendo le relative Prestazioni, dovrà specificare:

1. il tipo di Assistenza di cui necessita;
2. le proprie generalità;
3. l'indirizzo del luogo in cui si trova;
4. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa di Assistenza potrà, se del caso, ai fini dell'Assistenza, ricontattare il richiedente.

La Struttura Organizzativa di Assistenza potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Resta in ogni caso necessario, ai fini della copertura, l'invio alla Struttura Organizzativa di Assistenza degli originali (non le fotocopie) dei documenti giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

La Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa. Pertanto, ogni intervento necessario a soddisfare il bisogno di aiuto dell'Assicurato dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Assistenza, la quale interverrà direttamente oppure ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza "Allarmi in casa" vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto che viene avvertita del bisogno di aiuto del Cliente dall'unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (sempre che



siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti).

Art. 58 Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Struttura Organizzativa di Assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



Norme valide per la Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO

Art. 59 Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Cliente/Assicurato deve:

- 1. darle avviso a Cardif, il più presto possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità:**
 - telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 97 97 47 da rete fissa, oppure al numero 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall'estero. Il Servizio Clienti raccoglierà l'avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all'avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
- 2. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Cardif nei limiti di quanto previsto ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
- 3. in presenza di più polizze sottoscritte per il medesimo rischio con più assicuratori, darle avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

Successivamente dovrà inviare in forma scritta a Cardif Back Office Protezione – Gestione sinistri MRH – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, la denuncia di Sinistro precisando, in particolare, il luogo, il giorno e le circostanze dell'evento dannoso, oltre alle cause

presunte del Sinistro e l'importo approssimativo del danno, Alternativamente è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo: sinistri.habitat@cardif.com (modulo fornito dal Servizio Clienti oppure scaricato dal sito www.cardif.it)

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Cliente/Assicurato deve altresì:

- 4. su richiesta di Cardif, e comunque sempre in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, inviare copia della denuncia effettuata all'Autorità Giudiziaria, ovvero, i verbali di intervento delle Autorità intervenute sul luogo del Sinistro;**
- 5. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cardif non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;**
- 6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione la documentazione probatoria in suo possesso, quale ad esempio conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Cardif o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;**
- 7. relativamente ai titoli di credito, denunciare il fatto al debitore ed esperire la procedura di ammortamento, qualora consentita per legge.**

Art. 60 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 61 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra Cardif, o persona da questa incaricata, e l'Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati



uno da Cardif e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Cardif o l'Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell'eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza Cardif rimborserà, **nei limiti del 5% dell'Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00=)**, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.

Art. 62 Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se il Cliente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 57;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro dei beni assicurati;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I

risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, **restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 63 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita a valore a "nuovo", separatamente per la Casa e/o il Contenuto, nel modo che segue:

1. per la Casa l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Nella valutazione viene escluso il valore dell'area, degli oneri fiscali, se detraibili, e delle spese di demolizione e sgombero. Dal risultato così ottenuto si deduce il valore ottenibile dai recuperi.
La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, l'utilizzo di materiali diversi, la modifica delle caratteristiche costruttive non potrà costituire aggravio per Cardif, salvo che la variazione sia necessaria per il rispetto di norme di legge o di regolamenti, anche locali;
2. per il Contenuto, per i beni distrutti e/o sottratti, si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità), al netto del valore ottenibile dai recuperi. Qualora il bene sia danneggiato il danno sarà invece pari alle spese di riparazione. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo e/o la riparazione del Contenuto o la ricostruzione e/o la riparazione della Casa avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Diversamente, qualora ciò non avvenga, Cardif limita l'Indennizzo delle cose al valore allo "stato d'uso" al



momento del Sinistro, ottenuto deducendo, dal valore a "nuovo" come sopra descritto, un "deprezzamento" stabilito in relazione allo stato di vetustà, al grado di conservazione/manutenzione, all'uso e/o destinazione, alla qualità e funzionalità, nonché ad ogni altra circostanza influente e concomitante.

A parziale deroga di quanto previsto per il Contenuto, **in caso di Sinistro ai sensi della copertura "Danni da fenomeno elettrico" occorso ad impianti audiofonovisivi (quali televisori, stereo e home theater, computer e relativi schermi) di età superiore ad un anno al momento del Sinistro (secondo la data di acquisto), l'Indennizzo sarà limitato al valore allo "stato d'uso" così come sopra definito.**

Dal calcolo degli Indennizzi è sempre escluso ogni valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale e comunque diverso dagli evidenziati costi di riparazione, rimpiazzo o ricostruzione.

Per le raccolte e le collezioni, Cardif indennizzerà, in caso di danno parziale, soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti illese.**

Relativamente ai titoli di credito, si stabilisce che:

1. Cardif non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
2. **L'Assicurato deve restituire a Cardif l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
3. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, in particolare, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 64 Titolarità dei diritti e pagamento dell'Indennizzo

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Cliente e da Cardif. Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non potrà tuttavia essere versato se non nei confronti o con il

consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, Cardif provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti dagli Artt. 35 punto 7 e 44 punto 4.

Art. 65 Recupero dei beni rubati

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione a Cardif appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Cardif se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate sarà ripartito tra l'Assicurato e Cardif in proporzione tra l'Indennizzo ed il valore dei beni.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati restituendo a Cardif l'importo riscosso a titolo d'Indennizzo.



Norme valide per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 66 Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Cliente/Assicurato darne avviso a Cardif, il più presto possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità:

- telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 97 97 47 da rete fissa, oppure al numero 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall'estero.

Il Servizio Clienti raccoglierà l'avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all'avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.



Inoltre, egli è tenuto a fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.

Successivamente dovrà inviare in forma scritta la denuncia di Sinistro (modulo fornito dal Servizio Clienti oppure scaricato dal sito www.cardif.it) a Cardif Back Office Protezione - Gestione sinistri MRH - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, alternativamente è possibile inviare e-mail all'indirizzo sinistri.habitat@cardif.com

Con la denuncia di Sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause dell'evento che ha dato origine all'assunta responsabilità, con la descrizione del fatto, la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). Occorrerà altresì far pervenire a Cardif quanto ricevuto, anche successivamente, in relazione al Sinistro.

In ogni caso, il Cliente/Assicurato è tenuto a segnalare a Cardif qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento. In presenza di più polizze sottoscritte per il medesimo rischio con più assicuratori, il Cliente/Assicurato è tenuto a dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 67 Gestione delle vertenze e spese legali

L'Assicurato deve immediatamente informare Cardif delle procedure civili e penali promosse contro di lui, facendo pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmente notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Cardif avrà facoltà di assumere, fino quando ne ha interesse, la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cardif. Sono a carico di Cardif le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro

l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Modulo di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cardif e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Cardif non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Habit@t HOMEBOX

Art. 68 Dispositivo Habit@t HOMEBOX

Ai fini dell'erogazione delle Prestazioni di Assistenza "Allarmi in casa" e per utilizzare le funzionalità di contatto diretto con Cardif mediante la pressione dell'apposito pulsante di chiamata, è **fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso la Casa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell'assicurazione.**

Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- 1 unità centrale GSM all'interno della quale è alloggiata una SIM per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità dell'Assicurato e con modulo viva-voce per il contatto vocale in caso di pressione del pulsante di chiamata;
- 2 rilevatori wireless di presenza di acqua;
- 1 rilevatore wireless di fumo.

Il dispositivo Habit@t HOMEBOX consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato e di rilevare e segnalare qualunque anomalia relativa alla sua errata installazione o cattivo funzionamento.

In tali casi, la Struttura Organizzativa di Supporto, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede a contattare il Cliente fornendo la Prestazione "Allarmi in Casa" oppure il supporto necessario al corretto funzionamento del dispositivo.



Tramite il pulsante di chiamata, inoltre, il dispositivo Habit@t HOMEBOX permette al chiamante di essere messo in contatto con le strutture competenti per ogni denuncia di Sinistro e richiesta di Prestazioni di Assistenza (diverse da "Allarmi in Casa"), nonché di ottenere supporto relativo al corretto funzionamento dello stesso dispositivo Habit@t HOMEBOX.

La mancata installazione o il non funzionamento del dispositivo Habit@t HOMEBOX (e delle relative apparecchiature) per cause riconducibili al Cliente, implicano l'impossibilità per Cardif di erogare le Prestazioni di Assistenza "Allarmi in Casa" e di attivare le funzionalità consentite dal dispositivo Habit@t HOMEBOX tramite il pulsante di chiamata.

In tali circostanze, Cardif non è tenuta a rendere altrimenti tali Prestazioni ovvero ad assicurare altrimenti tali funzionalità.

Art. 69 Comodato del dispositivo

Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in Comodato d'uso gratuito al Cliente.

La spedizione e l'utilizzo del dispositivo Habit@t HOMEBOX non comportano alcuna spesa né canone annuo. Non sono previste altresì spese per l'installazione e la disinstallazione dello stesso, operazioni che possono essere effettuate autonomamente dal Cliente seguendo le istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo ovvero con l'aiuto degli operatori della Struttura Organizzativa di Supporto (che, a tal fine, potranno essere contattati al numero telefonico indicato nelle istruzioni stesse). Resta a carico del Cliente il costo di spedizione per la restituzione del dispositivo al termine del Comodato.

Il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a servirsene esclusivamente per un uso riconducibile alle coperture di Polizza con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione, anche parziale, del dispositivo nonché di mutamento della sua destinazione d'uso.

In caso di insorgenza di qualunque problema di malfunzionamento del dispositivo potrà essere contattata la struttura Organizzativa di Supporto premendo il pulsante di chiamata ovvero al numero telefonico riportato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo.

Resta fermo l'obbligo per qualunque Assicurato di non intervenire direttamente o indirettamente sul

dispositivo Habit@t HOMEBOX.

Con la cessazione, per qualunque motivo, della Polizza si estingue anche il Comodato e il Cliente è pertanto obbligato, entro 45 giorni dalla cessazione, a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX inviando lo stesso, mediante spedizione postale, al seguente recapito: Digicom S.p.A.- Via Alessandro Volta 39 - 21010 Cardano al Campo (VA).

Il Cliente non è tenuto alla restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nel caso di Sinistro che ne abbia comportato la distruzione oppure di Furto dello stesso. Il dispositivo deve essere restituito integro e funzionante, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.

Il Cliente, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, **concede a Cardif il diritto di richiedere l'addebito dell'importo di Euro 70 (Settanta/00=) a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nei termini indicati (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all'Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).**

Laddove non sia più valido il mezzo di pagamento l'importo potrà essere pagato alle seguenti coordinate bancarie IT58J0100501608000000000557

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

